



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*LA CORTE DEI CONTI**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA*

composta dai signori magistrati:

Alessandro BENIGNI

Presidente f.f. Relatore

Antonino GRASSO

Consigliere

Adriana DEL POZZO

Prima Referendaria

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21780 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

- **Mario MAGGIOLO**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Augusto Tortorelli del Foro di Genova in Genova, Via Macaggi n. 21/8, dai quali è rappresentato e difeso;

- **Ettore MONZÙ**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, in Genova, via Nicolò Bacigalupo, 4/21, da cui è rappresentato e difeso;

- **Mauro CANESSA**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti

	liato presso lo studio legale dell'Avvocato Corrado Mauceri del	
	Foro di Genova, in Genova, Via Palestro n. 2/3, da cui è rap-	
	presentato e difeso;	
	- Francesco OLIVARI , generalizzato in atti, elettivamente do-	
	miciliato presso lo studio dell'Avv. Renato Mottola del Foro di	
	Chiavari, in Chiavari, Galleria di Corso Garibaldi n. 22/1, da cui	
	è rappresentato e difeso congiuntamente all'avv. Ardo Arzeni	
	del Foro di Genova;	
	- visti tutti gli atti di causa;	
	- uditi nell'odierna udienza il Relatore, Cons. Alessandro Beni-	
	gni, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della	
	Sostituta procuratrice Rosanna Mattera, l'Avv. Tortorelli in di-	
	fesa del Rag. Maggiolo, l'Avv. Alessandro Ricca del Foro di Ge-	
	nova, in sostituzione processuale dell'Avv. Genovesi, in difesa	
	del Dott. Monzù, l'Avv. Mauceri in difesa di Canessa e l'Avv. Ar-	
	zeni in difesa di Olivari;	
	Ritenuto in	
	F A T T O	
	1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle	
	parti convenute, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio	
	innanzi a questa Sezione il Rag. Mario Maggiolo, il Dott. Ettore	
	Monzù, il Rag. Mauro Canessa e il Dott. Francesco Olivari chie-	
	dendone la condanna solidale, a titolo di dolo, al pagamento	
	delle somme ivi specificamente indicate.	
	2. La contestazione riguarda la mancata esecuzione	
	2	

	dell'attività di accertamento e di riscossione delle entrate tribu-	
	tarie locali (IMU, TARI, TASI) del Comune di Camogli (GE) negli	
	anni 2013 – 2017 comportante, di fatto e relativamente a quegli	
	anni, un'evasione fiscale di massa.	
	È stata prodotta l'intera documentazione amministrativa	
	relativa alla vicenda oltre alle relazioni di approfondimento delle	
	indagini svolte dalla Guardia di Finanza, all'uopo incaricata.	
	3. I quattro convenuti hanno depositato le proprie de-	
	duzioni difensive seguite dalle comparse di costituzione e rispo-	
	sta.	
	4. Il rag. Mario Maggiolo, Responsabile unico dell'Area	
	Economico – Finanziaria a decorrere dal 16 novembre 1998 fino	
	al suo collocamento in quiescenza avvenuto il 25 novembre	
	2018, dopo avere eccepito l'impossibilità oggettiva di ottenere	
	migliori risultati rispetto a quelli raggiunti con le scarse risorse	
	a disposizione (quattro unità lavorative compreso il Responsa-	
	bile), circostanza che ha successivamente costretto l'ente locale	
	a esternalizzare il servizio, ha rilevato che sotto la sua guida non	
	vi sono mai stati episodi di intervenuta prescrizione di tributi e,	
	che, comunque, non é dimostrato che in caso di esercizio tem-	
	pestivo dell'attività accertativa, tutti i soggetti passivi avrebbero	
	pagato il dovuto.	
	Ha quindi concluso chiedendo in via principale il rigetto	
	della domanda giudiziale e, in via subordinata, la riqualifica-	
	zione dell'addebito contestatogli a titolo colposo con l'applica-	
	3	

	zione, mediante l'esercizio del nuovo potere riduttivo inserito	
	dalla L. n. 1/2026, del limite costituito dal doppio del tratta-	
	mento economico lordo goduto nell'anno 2013, ammontante a €	
	108.220,00.	
	5. Il Dott. Ettore Monzù, Segretario Comunale del Co-	
	mune di Camogli dal 2012 al 2019, ha eccepito:	
	a) la nullità della citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c.	
	poiché non sussiste corrispondenza tra gli elementi essen-	
	ziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre e i fatti con-	
	testati nella citazione, con particolare riferimento alla	
	quota di responsabilità attribuita al convenuto, modificata	
	in aumento senza alcuna motivazione;	
	b) la prescrizione dell'azione nei suoi confronti, limitata-	
	mente ai tributi degli anni 2013 – 2014, essendogli stato	
	notificato l'atto di costituzione in mora solo nel mese di	
	maggio 2025, laddove il termine ultimo era quello del pre-	
	cedente 31 dicembre 2024;	
	c) lo svolgimento, nello stesso arco temporale, delle funzioni	
	di Segretario Comunale non solo presso il Comune di Ca-	
	mogli ma anche – e contemporaneamente – nei Comuni di	
	Varazze, Lavagna e Rapallo (tutti Comuni di ampia impor-	
	tanza e rilievo gestorio ed economico) con <i>«conseguente in-</i>	
	<i>numerevole aggravio del proprio carico di lavoro»</i> la cui ec-	
	cessività aveva portato l'esponente ad essere colpito, <i>per</i>	
	<i>«l'esorbitante carico di lavoro»</i> , da un grave infarto nel corso	
	4	

	dell'anno 2019;	
	d) l'impossibilità oggettiva di verificare la correttezza dell'attività degli impiegati addetti all'Ufficio tributi;	
	e) l'insussistenza di pretese risarcitorie per le poste di ammontare inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1 ²²² L. n. 197/2022, da applicarsi in via analogica, che ne prevede lo stralcio.	
	f) l'assenza di violazioni manifeste di legge e quindi di colpa grave;	
	g) l'assenza di segnalazioni da parte dell'Organo di revisione e quindi di colpa grave;	
	h) la conformità della propria attività alla prassi operativa consolidata presente in Comune da anni;	
	i) l'assenza di alcuna prescrizione dei tributi erariali fino alla cessazione della sua attività presso il Comune di Camogli, verificatasi il 30 settembre 2019;	
	j) la mancanza di prova del fatto che, che in caso di esercizio tempestivo dell'attività accertativa, tutti i soggetti passivi avrebbero pagato il dovuto.	
	k) la responsabilità omissiva del Sindaco del Comune di Camogli che, a fronte della manifestata inerzia dei vertici del servizio avvicendatisi nel tempo, non ha mai sollecitato verifiche o proposto interventi organizzativi, tra cui per esempio quella di esternalizzare il servizio di accertamento e di riscossione, almeno fino all'anno 2020;	
	5	

	l) l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima consentita dal combinato disposto degli artt. 1/6 L. n. 20/1994.	
	In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale della Dott.ssa Adriana Bacigalupo, indicando i capitoli di prova e l'acquisizione dei seguenti documenti:	
	- copia dei bilanci preventivi e consuntivi con le allegate relazioni dell'Organo di revisione contabile, relativi agli anni 2013 – 2022;	
	- copia delle relazioni del Nucleo di Valutazione sui Responsabili dei servizi, relative agli stessi anni;	
	- copia dei prospetti delle entrate tributarie previste e accertate per IMU, TASI e TARI, relative agli stessi anni;	
	- copia delle piante organiche con l'indicazione del personale effettivamente in servizio e i conseguenti provvedimenti di assegnazione del personale, relative agli stessi anni;	
	- copia del contratto di servizio stipulato con la società <i>Maggioli Tributi S.p.A.</i> , con allegati capitoli tecnici e disciplinari;	
	- copia dei report periodici di attività trasmessi dalla società <i>Maggioli Tributi</i> al Comune di Camogli, con l'indicazione del numero di avvisi di accertamento emessi per ciascuna annualità e imposta, e degli importi accertati e riscossi e delle posizioni tributarie analizzate e definite;	
	6	

	- copia dei prospetti riepilogativi degli incassi tributari ef-	
	fettivamente realizzati dal Comune di Camogli a seguito	
	dell'attivazione dell'attività di accertamento sistematico	
	dal 2020 ad oggi.	
	Infine, ha chiesto l'assunzione di una consulenza tecnica	
	d'ufficio al fine di potere verificare:	
	a) le percentuali di effettivo recupero dei crediti tributari lo-	
	cali maturati negli anni in contestazione rispetto agli im-	
	porti originariamente non versati;	
	b) gli eventuali oneri di riscossione che avrebbero ridotto le	
	entrate nette comunali;	
	c) l'adeguatezza della dotazione di personale dell'Ufficio tri-	
	buti;	
	d) la sussistenza di margini temporali utili per l'emissione	
	degli avvisi di accertamento al momento del proprio collo-	
	camento a riposo.	
	6. Il rag. Mario Canessa, Responsabile unico dell'Area	
	Economico – Finanziaria, Commercio e Cimiteri (quindi tre aree	
	del tutto differenti tra loro) dal 1° marzo 2019 al 14 dicembre	
	2020, ha ricordato di avere assunto tali mansioni solo in via	
	temporanea, essendo funzionario di categoria C e non essendoci	
	in servizio nessuno che avesse la qualifica necessaria per diri-	
	gere l'ufficio (e cioè la categoria D), in un momento assai critico	
	per la fortissima carenza d'organico maturatasi nel tempo es-	
	sendo il personale in servizio passato, nell'arco di un decennio,	
	7	

	da sette a tre funzionari oltre al Responsabile dell'Area (come già	
	affermato dal Maggiolo) non essendo mai stata chiesta la sostit-	
	uzione delle unità che, nel frattempo, erano state collocate a	
	riposo, concesse in comando esterno ad altre Amministrazioni	
	richiedenti o, comunque, trasferiti in altri uffici del Comune; ciò	
	a fronte di un numero abnorme di avvisi di accertamento, in co-	
	stante accumulo, da predisporre o predisposti ma mai notificati;	
	dopo circa un anno, nel primo semestre del 2020, l'Ufficio era	
	stato falciato dalla diffusione dell'infezione COVID – 19 che	
	aveva comportato la sua personale assenza dal servizio per ma-	
	lattia e la contemporanea astensione lavorativa autorizzata per	
	accertata "fragilità" di due funzionarie su tre.	
	Dopo essere rientrato al lavoro e avere superato non po-	
	che resistenze, anche grazie al supporto del nuovo Segretario	
	Comunale (Dott. Massimo Vallese), era riuscito ad esternalizzare	
	il servizio tributi con la Deliberazione Giuntale 5 marzo 2020, n.	
	42, affidandolo alla Società <i>Maggioli Tributi S.p.A.</i> a decorrere	
	dall'esercizio finanziario 2015.	
	Premessa questa ricostruzione in fatto, ha eccepito:	
	a) la presenza di errori nella quantificazione della TARI in	
	quanto ad alcuni immobili è stata erroneamente applicata	
	la tariffa per ristoranti e negozi di abbigliamento, pur non	
	essendovi esercitata alcuna attività di quel tipo, con indi-	
	cazione di importi ben più alti di quelli in realtà dovuti (e	
	cioè € 39.134,98 effettivamente non accertati, ammon-	
	8	

	tare inferiore rispetto alla somma di € 61.617,51 riportata	
	nella relazione della Guardia di Finanza);	
	b) la circostanza che l'unico anno di esercizio finanziario in	
	cui è maturata la prescrizione dei tributi locali sotto la sua	
	direzione è stato il 2014, laddove però ha assunto le fun-	
	zioni di direzione solo alla fine del mese di febbraio 2019,	
	con quindi assai scarso tempo a disposizione, anche n	
	considerazione del fatto che si trattava della sua prima	
	esperienza direttiva;	
	c) la carenza dell'elemento soggettivo;	
	d) la circostanza che l'unico tributo locale che ha seguito per-	
	sonalmente nel corso degli anni di servizio (la TARI) non	
	ha mai presentato alcuna criticità come espressamente ri-	
	conosciuto la dott.ssa Adriana Bacigalupo, che lo ha so-	
	stituito nella posizione;	
	e) la circostanza che la scelta organizzativa da lui effettuata	
	dell'esternalizzazione del servizio tributi è proseguito an-	
	che nella successiva consiliatura;	
	f) la necessità di determinare le somme eventualmente do-	
	vute utilizzando la percentuale di effettiva riscossione sui	
	tributi accertati, da lui indicata nella comparsa di costitu-	
	zione e risposta.	
	7. Il Dott. Francesco Olivari, Sindaco di Camogli nel	
	periodo in contestazione, in via preliminare si è associato all'ec-	
	cezione di prescrizione dell'azione, limitatamente ai tributi degli	
	9	

	anni 2013 – 2014, già sollevata dal dott. Monzù, avendo	
	anch'egli ricevuto la notifica dell'atto di costituzione in mora solo	
	nel mese di maggio 2025. Nel merito, invece, ha eccepito:	
	a) il principio di separazione fra la funzione di indirizzo poli-	
	tico e la funzione di gestione, spettando esclusivamente ai	
	dirigenti la responsabilità della correttezza amministrativa	
	e dell'efficienza dei risultati, ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L.;	
	b) la circostanza di non essere mai stato informato dai com-	
	petenti organi gestionali e di controllo dell'esistenza di dis-	
	servizi nell'accertamento e nella riscossione dei tributi co-	
	munali;	
	c) l'assenza di relazione causale tra l'esercizio delle proprie	
	funzioni e gli omessi accertamenti in materia di TARI;	
	d) l'assenza di segnalazioni da parte dell'Organo di revisione	
	e quindi di colpa grave;	
	e) l'insediamento nelle funzioni avvenuto solo nel mese di	
	maggio 2013 quando l'attività relativa all'IMU di	
	quell'anno (versamenti in acconto e predisposizione della	
	gestione) era già stata avviata;	
	f) l'esorbitanza della quota di responsabilità del 30%	
	dell'ammontare dei tributi non riscossi;	
	g) l'applicazione del principio di parziarietà della responsabi-	
	lità amministrativa senza vincolo solidale, non essendovi	
	stato, da parte sua, nessun illecito arricchimento;	
	h) l'esercizio del nuovo potere riduttivo inserito dalla L. n.	
	10	

	1/2026, del limite costituito dalla percentuale massima	
	del 30 % del danno accertato ovvero, se più favorevole, il	
	doppio dell'indennità annua lorda di riferimento.	
	In via istruttoria, si è associato alla richiesta del Dott.	
	Monzù di disporre una consulenza tecnica d'ufficio con l'indica-	
	zione degli stessi quesiti.	
	Il 19 maggio u.s., due giorni prima dell'udienza, il Pub-	
	blico Ministero ha depositato, tramite il sistema telematico <i>Giu-</i>	
	<i>DiCo</i> , documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla si-	
	tuazione immobiliare del Rag. Maggiolo e ai pagamenti dei tributi	
	locali fatti dallo stesso o dai suoi familiari.	
	8. In sede di discussione orale, il Pubblico Ministero,	
	dopo avere contestato al Maggiolo la mancata organizzazione	
	dell'Ufficio da lui diretto, l'assenza di disposizioni relative alle	
	attività propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio e la	
	mancanza di segnalazioni degli inadempimenti perpetrati dai di-	
	pendenti all'Organo di revisione, ha tenuto a sottolineare nuova-	
	mente la sussistenza di rilevanti proprietà immobiliari (due im-	
	mobili ubicati nel comune di Camogli, di cui uno oggetto di una	
	compravendita per un importo di circa € 1.500.000,00) nonché	
	la circostanza che il medesimo, insieme alla moglie, avesse pre-	
	sentato istanza di ravvedimento operoso per vari tributi non pa-	
	gati soltanto in un momento successivo all'affidamento del ser-	
	vizio dei recupero delle entrate tributarie locali ad una società	
	esterna; infine, ha concluso chiedendo la condanna per tutti i	
	11	

convenuti, come da citazione.

L'Avv. Tortorelli, dopo avere rilevato la notevole carenza di personale nell'ufficio che si doveva occupare degli avvisi di accertamento e l'assenza di rapporto di causalità tra la condotta del proprio assistito e la successiva prescrizione dei tributi locali, ha sottolineato l'eccessiva quantificazione del danno imputata al proprio assistito, anche in considerazione dell'incertezza relativa alle somme oggettivamente riscuotibili, al di là degli accertamenti; in via subordinata ha chiesto la sospensione impropria del giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si possa pronunciare sulla questione di legittimità dell'art. 1/2026 sollevata da numerose Sezioni giurisdizionali, di primo e di secondo grado, trattandosi al più di responsabilità colposa e certamente non dolosa.

Sul piano processuale si è opposto alla requisitoria del Pubblico Ministero nella parte delle contestazioni relative alla mancata organizzazione dell'Ufficio, all'assenza di disposizioni relative all'adozione degli schemi di bilancio e alle mancate segnalazioni all'Organo di revisione in quanto del tutto assenti nell'invito a dedurre e nell'atto di citazione.

L'Avv. Ricca si è associato alla richiesta di sospensione del processo dopo avere ribadito le eccezioni processuali e, nel merito, la totale estraneità del proprio assistito ai fatti contestati.

Gli Avv. Mauceri e Arzeni hanno confermato le conclusioni presenti in atti.

	Al termine della discussione, il Collegio ha chiesto alla	
	Pubblica Accusa delle precisazioni relative al titolo di responsa-	
	bilità dei convenuti, ai fatti contestati relativi all'esercizio 2017	
	e alle affermazioni difensive del Rag. Canessa sulle percentuali	
	di riscossione dei tributi da lui indicate e sulla possibilità di ef-	
	fettivi errori intercorsi nella quantificazione della TARI.	
	Il Pubblico Ministero, sul punto, ha ritenuto di non do-	
	vere aggiungere nulla con riferimento alla responsabilità solidale	
	relativa all'esercizio 2017 e di non concordare con quanto affer-	
	mato dal Canessa relativamente alle percentuali di riscossione e	
	di errori nella qualificazione degli immobili ai fini TARI.	
	Dopo una breve ultima replica dei difensori, la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	D I R I T T O	
	1. In via pregiudiziale, è stata eccepita dal dott. Monzù	
	la nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza tra i	
	fatti contestati nell'invito a dedurre e quelli invece contenuti	
	nell'atto di citazione a cagione della differente quota di respon-	
	sabilità, modificatagli in aumento; infatti, mentre con l'invito a	
	dedurre gli era stato imputato il 35% della mancata entrata IMU	
	verificatasi nell'anno 2023 e il 25% delle mancate entrate IMU,	
	TASI e TARI relative agli anni 2014 – 2017, per un danno com-	
	plessivo di € 149.179,35, nell'atto di citazione gli è stato invece	
	contestato il 40% di tutte le mancate entrate per un danno com-	
	13	

	plussivo di € 214.125,75 (con un aumento, ingiustificato perché non sorretto da alcuna motivazione, di € 64.646,40).	
	L'eccezione deve essere rigettata alla luce del costante orientamento della giurisprudenza contabile (per tutte, C.d.C. Sez. App. I 26 luglio 2012, n. 421) per cui non è richiesta l'esatta corrispondenza tra invito a dedurre e citazione essendo sufficiente l'identità degli elementi essenziali dei fatti indicati nell'art. 86² e) c.g.c. senza, necessariamente, che l'ammontare sia identico.	
	Sotto questo profilo, non può, pertanto, ritenersi nullo un atto di citazione solo per la diversa quantificazione della quota di responsabilità (soprattutto nel caso di condotta dolosa) rispetto a quella presente nell'invito a dedurre.	
	2. In via preliminare di rito, non si accolgono le richieste istruttorie di acquisizione documentale e di assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle percentuali di recupero dei crediti tributari locali maturati negli anni contestati, i relativi oneri di riscossione e la possibilità di emettere gli atti di accertamento dei tributi anche dopo il pensionamento del Dott. Monzù, in quanto manifestamente dilatorie.	
	I convenuti, infatti, avrebbero ben potuto accedere a suo tempo agli uffici comunali per visionare ed estrarre copia della documentazione oggi richiesta e, in base alla medesima, contestare concretamente le cifre lorde indicate dal P.M. sulla base dei dati storici, gli eventuali oneri di riscossione che avrebbero	
	14	

	ridotto le entrate nette comunali, l'adeguatezza della dotazione	
	di personale dell'Ufficio tributi, nonché la sussistenza di margini	
	temporali utili per l'emissione degli avvisi di accertamento al mo-	
	mento di collocamento a riposo del dott. Monzù.	
	Così, peraltro, si è comportato il Rag. Canessa che, sulla	
	base dello stesso materiale probatorio, ha ritenuto di potere di-	
	mostrare sia la percentuale di riscossione dei tributi per gli eser-	
	cizi a lui contestati (2015 – 2017), sia l'errore effettuato dalla	
	Guardia di Finanza nell'applicazione delle tariffe TARI per alcuni	
	locali, erroneamente qualificati come ristoranti e negozi di abbi-	
	gliamento, con argomentazioni cui l'Accusa non ha saputo repli-	
	care in sede di discussione orale.	
	Pertanto, cercare di addossare queste incombenze istrut-	
	torie al Collegio aveva la sola funzione di dilazionare notevol-	
	mente i tempi dibattimentali, con la violazione del principio di	
	ragionevole durata del processo.	
	3. In via preliminare di merito, deve essere esaminata	
	l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale dei Dott.ri Monzù	
	e Olivari fondata sulla tardiva notificazione dell'atto di citazione	
	verificatasi il 26 maggio 2025, laddove il termine prescrizionale	
	sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024.	
	Tale eccezione è palesemente infondata non tenendo in	
	considerazione la sospensione dei termini processuali di cento-	
	settantasei giorni (dall'8 marzo al 31 agosto 2020), in virtù	
	dell'art. 854 D.L. 8 marzo 2020, n. 11, conv. in L. 24 aprile 2020,	
	15	

	n. 27 così come costantemente applicato dalla giurisprudenza	
	contabile di appello (C.d.C. Sez. App. II 18 marzo 2025, n. 57;	
	Id., 30 dicembre 2025, n. 260; Id., 29 maggio 2026, n. 96); in	
	virtù di tale applicazione, ne consegue che il giorno di scadenza	
	del termine prescrizione non si identifica nel 31 dicembre	
	2024, come affermato dalle parti interessate,, ma nel successivo	
	25 giugno 2025 con conseguente piena tempestività delle ultime	
	notificazioni degli atti di citazione verificatisi il precedente 26	
	maggio dello stesso anno.	
	Pertanto, anche tale eccezione deve essere rigettata.	
	4. Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono una	
	breve ricostruzione della vicenda.	
	5. Il 18 agosto 2022 perviene alla Procura Regionale in	
	sede una denuncia anonima circostanziata contro il Rag. Mario	
	Maggiolo (funzionario dell'Area Economico - Finanziaria di Ca-	
	mogli per oltre trenta anni e responsabile della medesima dal	
	1998 al 2018), accusato di ricevere tangenti per non procedere	
	ad accertamenti sui tributi locali, favorendo una considerevole	
	evasione fiscale. A sua volta avrebbe evaso i medesimi tributi e	
	con i relativi risparmi, uniti alle tangenti riscosse, avrebbe ac-	
	quisito due ville con relative pertinenze sulla zona collinare di	
	Camogli.	
	Da qui l'inizio delle indagini che hanno consentito l'emer-	
	sione dei seguenti fatti:	
	- accertamenti dei tributi locali fatti esclusivamente nell'ul-	
	16	

timò anno di scadenza:

- mancata emissione di cinquecentoottantasei avvisi di accertamento IMU nel periodo 2013 – 2016, per un importo complessivo di **€ 385.753,63**, secondo il seguente prospetto:

➤ **2013**: duecentouno avvisi non emessi e prescritti il
31 dicembre 2018 con entrate non riscosse pari a €
153.507,62;

➤ **2014**: trecentoquindici avvisi non emessi e prescritti il 31 dicembre 2019 pari a **€ 144.614,57**;

➤ **2015**: cinquantotto avvisi non emessi e prescritti il
27 marzo 2021 pari a **€ 74.420,44**;

➤ **2016**: dodici avvisi non emessi e prescritti il 31 dicembre 2021, pari a **€ 13.211,00**;

- mancata emissione di millequaranta avvisi di accertamento TASI nel periodo 2014 – 2017, per un importo complessivo di **€ 87.943,22**, secondo il seguente prospetto:

➤ **2014**: centosessantasei avvisi non emessi e prescritti il 31 dicembre 2019 con entrate non riscosse pari a **€ 26.245,08**;

➤ **2015**: cinquecentonovantatrè avvisi non emessi e prescritti il 31 dicembre 2020 pari a **€ 48,673,23**;

➤ **2016**: centoottantacinque avvisi non emessi e prescritti il 27 marzo 2021 pari a **€ 10.166,39**;

	➤ 2017 : novantasei avvisi non emessi e prescritti il 31	
	dicembre 2022, pari a € 2.858,52 ;	
	- mancata emissione di <u>trecentosessanta avvisi di accertamento TARI</u> nel periodo 2014 – 2017, per un importo complessivo di € 61.617,52 , secondo il seguente prospetto:	
	➤ 2014 : novantasette avvisi non emessi e prescritti il	
	31 dicembre 2019 con entrate non riscosse pari a €	
	17.735,66 ;	
	➤ 2015 : ottantotto avvisi non emessi e prescritti il 31	
	dicembre 2020 pari a € 14.110,51 ;	
	➤ 2016 : ottantanove avvisi non emessi e prescritti il	
	27 marzo 2021 pari a € 14.524,80 ;	
	➤ 2017 : ottantasei avvisi non emessi e prescritti il 31	
	dicembre 2022, pari a € 15.246,55 ;	
	- mancato seguito, con i dovuti avvisi di accertamento	
	dell'imposta, alle richieste inevase di chiarimento relative	
	al diritto di ottenere l'esclusione dell'IMU in qualità di	
	prima abitazione, in presenza di coniugi stabilmente resi-	
	denti in unità immobiliari differenti (elusione stigmatiz-	
	zata da Cass. 15 giugno 2010, n. 14389);	
	- esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi av-	
	venuta solo nel 2020, con l'affidamento del medesimo alla	
	Società " <i>Maggioli Tributi S.p.A</i> " la quale aveva dovuto as-	
	segnare ben sei unità lavorative per addivenire ad un si-	
	gnificativo recupero dell'arretrato.	

	6. L'atto di citazione ha per oggetto una serie di con-	
	dotte omissive tenute dai quattro convenuti relative alla mancata	
	gestione – più ancora di cattiva gestione – dell'attività di accer-	
	tamento e di riscossione delle entrate tributarie locali immobi-	
	liari, secondo una diversa graduazione di responsabilità che	
	però, stante la natura dolosa della responsabilità contestata, ac-	
	quisisce efficacia ai soli fini delle eventuali azioni interne di re-	
	gresso.	
	Le dimensioni assunte dall'evasione tributaria eviden-	
	ziata dalle indagini (mancate emissione di millenovecentoottan-	
	tasei avvisi di accertamento per un ammontare complessivo di €	
	535.314,37) denota sicuramente l'assenza di approfondite veri-	
	fiche da parte dei competenti organi di revisione e di controllo	
	interno ma ciò non può certamente essere assunto come indice	
	generale di buona fede o di colpa lieve per tutti e quattro conve-	
	nuti, anche solo per ridurre la propria responsabilità sotto il pro-	
	filo oggettivo e soggettivo a seguito di condotte consapevoli e vo-	
	lute.	
	Pertanto, deve essere rigettata sin da ora l'eccezione sol-	
	levata dal Dott. Monzù tendente a scaricare su soggetti terzi	
	estranei al presente giudizio la responsabilità di quanto acca-	
	duto laddove per il Sindaco Olivari la situazione potrà essere	
	considerata diversamente stante la natura politica e non stret-	
	tamente amministrativa, del proprio mandato.	
	7. Premessa questa breve ma doverosa analisi, occorre	
	19	

ora analizzare separatamente le singole condotte contestate e i conseguenti contributi causali al danno erariale sopra descritto.

8. Preliminarmente, è accolta l'eccezione dell'Avv. Tortorelli relativa alle nuove contestazioni effettuate dal Pubblico Ministero, nel corso della sua requisitoria, a carico del Rag. Maggiolo e aventi ad oggetto la mancata organizzazione dell'Ufficio, l'assenza di disposizioni relative all'adozione degli schemi di bilancio e le mancate segnalazioni sulla criticità delle riscossioni all'Organo di riscossione in quanto oggettivamente assenti nell'atto di citazione. Peraltro, non si può non rilevare come, con tutta probabilità, la trattazione di questo aspetto sia stata dovuta all'intento di fornire chiarimenti e repliche a fronte della richiesta di acquisizione proprio di copia dei bilanci preventivi e consuntivi, delle relazioni dell'Organo di revisione contabile e del Nucleo di Valutazione sui Responsabili dei servizi, nonché dei provvedimenti di assegnazione del personale.

Ciò non toglie che tali aspetti non possono acquisire alcuna rilevanza in questa sede in quanto intempestive.

9. La Sezione ritiene comunque dimostrata la colpevolezza del Rag. Maggiolo e del Dott. Monzù a titolo di dolo, per le ragioni che ora si espongono.

9.1 La documentazione presente in atti evidenzia la volontà consapevole del Rag. Maggiolo di essere il *dominus* dell'Ufficio senza alcun tipo di ostacolo: in questo modo, infatti, si spiega, facendogli gioco, la mancata richiesta di copertura del

personale amministrativo in costante diminuzione a causa dei vari collocamenti a riposo, distacchi e trasferimenti ad altri uffici, con la riduzione in pochi anni da otto a quattro dipendenti, a fronte di cinquemila residenti e ottomila contribuenti IMU.

All'opposto, anzi, nel momento in cui avrebbe avuto la possibilità di fare presente la scarsità del personale del suo Ufficio al Sindaco e agli Assessori che avevano chiesto a più riprese un'intensificazione della riscossione dei tributi arretrati, li aveva rassicurati sulla piena efficienza del servizio; tale strategia era funzionale a gestire direttamente l'attività di accertamento giustificando così l'invio degli avvisi solo nell'ultimo anno in scadenza con l'effetto pratico di non riuscire a smaltire una rilevante parte delle giacenze (illuminanti sul punto le dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Adriana Bacigalupo, successiva Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria a decorrere dal 15 dicembre 2020 alla Guardia di Finanza: *«l'attività di accertamento e di riscossione erano gestite direttamente dall'Ufficio, il quale provvedeva all'inoltro degli avvisi di accertamento solo con riferimento alle annualità in scadenza e **la stessa annualità in scadenza non veniva conclusa, con l'evidente presenza di numerosi avvisi di accertamento da emettere**»*).

Sul punto non giova richiamare l'esistenza di «una situazione piuttosto diffusa nei piccoli comuni» costituita da «grave e cronica insufficienza degli organici, affaticati dal continuo ed incessante aumento delle attività e degli adempimenti registratosi

negli anni» come replicato dal Maggiolo nella sua comparsa di risposta, in quanto il medesimo non ha fatto nulla per ovviare a questa situazione, neppure proponendo un'esternalizzazione del servizio.

9.2 La responsabilità del Dott. Monzù, Segretario del Comune di Camogli fino al 30 settembre 2019, si fonda essenzialmente sull'inerzia che ha caratterizzato l'intero mandato, non essendo intervenuto in alcun modo sulla situazione creatasi nel tempo nonostante i poteri conferitegli dalla normativa statutaria e regolamentare che gli avrebbero consentito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, coordinandone l'attività (art. 35₆ dello Statuto comunale) e controllando che gli avvisi di accertamento esecutivi fossero notificati tempestivamente e non – come verificatosi di esercizio in esercizio - nell'annualità di scadenza.

Non può certamente essere addotto, come elemento giustificativo, la circostanza di svolgere la stessa funzione contemporaneamente anche presso i Comuni di Varazze (12.300 abitanti nella stagione invernale, 40.000 circa in quella estiva), Lavagna (12.300 abitanti nella stagione invernale, 35.000 circa in quella estiva) e Rapallo (30.000 abitanti nella stagione invernale, 90.000 circa in quella estiva), tutti di maggiore importanza e rilievo gestorio ed economico.

Appare evidente, infatti, l'impossibilità di esercitare tale delicata funzione con diligenza e scrupolo contemporaneamente

in quattro Comuni di tale rilevanza e non appare certamente credibile che il Monzù, nell'arco di sette giorni settimanali (presupponendo comunque che lavorasse tutte le domeniche, circostanza non risultante da nessun atto) ne dedicasse due a Camogli, che è il Comune oggettivamente più piccolo, e uno ciascuno agli altri tre Comuni più importanti, di cui uno affetto da criticità così rilevanti che lo condurranno al dissesto nel giro di pochi anni.

Assai più logico, ritenere che Camogli (4.700 abitanti nella stagione invernale, 20.000 in quella estiva) fosse il Comune cui il convenuto dedicasse oggettivamente pochissimo tempo.

E' del tutto evidente che con la sua scelta operativa di assumere rilevanti incarichi si era posto nella consapevole impossibilità di adempiere ai propri compiti di controllo e supporto (secondo il principio romanistico dell'*imputet sibi*), affidandosi in toto al corretto operato degli Organi di amministrazione attiva, non rendendosi mai conto (si ribadisce, nuovamente, per una scelta consapevole precedentemente fatta), nell'arco dei sette anni in cui ha prestato servizio a Camogli della situazione in cui versava l'Area Economico Finanziaria, rassicurando altresì il Sindaco che aveva stimolato gli Uffici ad una più efficiente attività di riscossione.

Lampante appare la differenza rispetto al comportamento del successivo Segretario comunale, Massimo Vallese che, una volta informato della situazione, si era immediatamente adope-

	rato per esternalizzare il servizio di riscossione e la cui posizione,	
	dopo attenta indagine, è stata oggetto di archiviazione con il de-	
	creto 8 gennaio 2026, n. 71.	
	9.3 Entrambi i convenuti hanno eccepito;	
	a) il computo di somme relative ad avvisi di accertamento	
	non emessi relativi a crediti IMU, TASI e TARI di ammon-	
	tare inferiore alla somma di € 1.000,00 e quindi non ri-	
	scuotibili in virtù di un'interpretazione analogica dell'art.	
	1 ₂₂₂ L. n. 197/2022;	
	b) l'assenza del rapporto di causalità tra le proprie eventuali	
	condotte omissive e il danno cagionato dalla prescrizione	
	dei tributi locali via via maturatasi lungo i cinque anni	
	contestati, in quanto la medesima è maturata successiva-	
	mente al proprio collocamento a riposo (per Maggiolo) e al	
	trasferimento presso altri enti locali (per il Monzù);	
	c) la totale assenza di riscontri sull'effettiva possibilità del	
	recupero delle imposte suppostamente evase, affidata a	
	molteplici variabili di merito (quali, ad esempio, la pre-	
	senza di successive fondate contestazioni del contribuente	
	che avrebbero indotto all'annullamento in autotutela degli	
	avvisi di accertamento o eventuali contestazioni n sede	
	giurisdizionale) e alle esecuzioni coattive che, per fatto no-	
	torio, non conducono quasi mai a risultati performanti;	
	d) l'indubbia assenza di aspetti dolosi che comportano, in	
	ipotesi di riconoscimento della sussistenza di comporta-	
	24	

	menti gravemente colposi, l'applicazione del nuovo potere	
	riduttivo introdotto dalla L. n. 1/2026 (e cioè la limitazione	
	della condanna alla concreta minore somma complessiva	
	tra il 30% del danno effettivo determinabile ed accertabile	
	ed il doppio del trattamento economico lordo dell'anno di	
	riferimento del fatto causativo).	
	9.4 La prima eccezione non è fondata, stante la	
	delimitazione oggettiva operata dall'art. 1 ²²² L. 29 dicembre	
	2022, n. 197 (Legge di Stabilità 2023) che dispone l'annulla-	
	mento di tutti i debiti fiscali risultanti dai singoli carichi affidati	
	agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-	
	bre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali	
	e dagli enti pubblici previdenziali , fino all'ammontare residuo	
	di € 1.000,00 alla data del 30 aprile 2023.	
	Nella specie mancano i due presupposti della natura sta-	
	tuale del tributo e dell'affidamento dell'incarico ad agenti della ri-	
	scossione, paletti invalicabili che non possono essere superati	
	con un'avventurosa operazione analogica trattandosi di una di-	
	sposizione chiaramente eccezionale in quanto derogatrice ri-	
	spetto al principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53	
	Cost.	
	Conseguentemente, l'Ufficio requirente ha operato cor-	
	rettamente includendo nel calcolo anche i debiti di ammontare	
	inferiore a € 1.000,00.	
	Viceversa, sono state stralciate le partite creditorie infe-	
	25	

	riori a € 30,00, limitatamente all'esercizio 2012, e quelle inferiori	
	a € 12,00 per gli esercizi successivi, in quanto di ammontare	
	inferiore alla soglia minima accertabile.	
	9.5 Si ritiene fondata, seppure limitatamente	
	all'esercizio 2017, la seconda eccezione avente ad oggetto la cir-	
	costanza che la prescrizione contestata di tutti i tributi è matu-	
	rata in epoca successiva all'uscita di Maggiolo e di Monzù dagli	
	organici del Comune.	
	Secondo le affermazioni di entrambi i convenuti, la re-	
	sponsabilità dovrebbe essere necessariamente e oggettivamente	
	attribuita e limitata solo a chi svolgeva concretamente la fun-	
	zione di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria o di Se-	
	gretario Comunale al momento della prescrizione del tributo; da	
	ciò conseguirebbe che il Maggiolo sarebbe completamente estra-	
	neo all'intera vicenda, essendo andato in quiescenza il 25 no-	
	vembre 2018, (laddove i tributi relativi all'esercizio finanziario	
	2013 si sono prescritti il successivo 31 dicembre 2018) mentre	
	Monzù risponderebbe, al più, per le omissioni relative all'eserci-	
	zio 2013, prescrittesi il 31 dicembre 2018, avendo cessato l'atti-	
	vità presso il Comune di Camogli il 30 settembre 2019.	
	La prospettazione difensiva, presa in termini assoluti-	
	stici, non può essere condivisa in quanto, paradossalmente, fi-	
	nirebbe per concentrare la responsabilità amministrativa in capo	
	a chi si sia trovato a succedere al precedente responsabile senza	
	avere neppure avuto la possibilità di rappresentarsi compiuta-	
	26	

mente la gravità della situazione per poi assumere le iniziative più idonee.

Calando il ragionamento nel caso concreto, infatti si verificherebbe che:

- con riferimento all'esercizio 2013, a fronte di una totale inerzia del Rag. Maggiolo, in qualità di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, durata per quattro anni, dieci mesi e undici giorni, dovrebbe rispondere il Dott. Monzù, in carica, in qualità peraltro di facente funzioni limitatamente a tale servizio, a decorrere dal 26 novembre 2018, per un mese e cinque giorni;

- con riferimento all'esercizio 2014, non conterebbero i tre anni, dieci mesi e undici giorni del Maggiolo, ma i dieci mesi di primo servizio del Rag. Canessa, in carica a decorrere dal 28 febbraio 2019 fino al 14 dicembre 2020 e, al contempo, a fronte della riscontrata inerzia del Dott. Monzù, in qualità di Segretario Comunale, durata per quattro anni e dieci mesi, avrebbe dovuto rispondere il Dott. Vallese, in carica a decorrere dall'11 novembre 2019, per la durata di un mese e venti giorni di primo servizio;

- con riferimento all'esercizio 2015, non conterebbero i due anni, dieci mesi e undici giorni del Maggiolo, bensì un anno, nove mesi e quattordici giorni, peraltro pesantemente incisi dall'emergenza *COVID – 19*, del Canessa, né, a sua volta, conterebbero i tre anni e nove mesi del Monzù,

	bensi <u>un anno, un mese e venti giorni</u> del Vallese;	
	- con riferimento all'esercizio 2016, non conterebbero <u>un</u>	
	<u>anno, dieci mesi e undici giorni</u> del Maggiolo, bensì <u>un</u>	
	<u>anno e sedici giorni</u> di primo servizio, ancora incisi	
	dall'emergenza <i>COVID – 19</i> , della Dottoressa Bacigalupo	
	né, a sua volta, conterebbero i <u>due anni e nove mesi</u> del	
	Monzù, bensì <u>due anni e un mese</u> del Vallese;	
	Il confronto sopra esposto fa comprendere l'irragionevo-	
	lezza del ragionamento relativamente agli anni 2013 – 2016	
	dove, per usare un'immagine propria dei cartoni animati ma ef-	
	ficace in questo contesto, il “cerino” esploderebbe sempre in capo	
	al soggetto meno responsabile, molte volte appena subentrato a	
	quello precedente, lasciando invece indenne il principale agente	
	della vicenda. Ciò tanto più in un sistema in cui l'intero lavoro	
	di accertamento veniva dilazionato nell'ultimo anno di esercizio,	
	quindi con pochissime possibilità organizzative e temporali per i	
	subentranti.	
	L'osservazione difensiva trova però una sua oggettiva va-	
	lenza per quanto attiene ai tributi accertabili nell'esercizio 2017	
	in quanto a fronte dei soli <u>dieci mesi e undici giorni</u> di rimanente	
	servizio del Maggiolo si stagliano i <u>due anni e venti giorni</u> di pieno	
	servizio della Dott.ssa Bacigalupo e, a fronte di <u>un anno e nove</u>	
	<u>mesi</u> di servizio finale del Dott. Monzù, si contrappongono i <u>due</u>	
	<u>anni, tre mesi e tre giorni</u> di pieno servizio del Dott. Vallese.	
	Pertanto, si esclude la responsabilità del Rag. Maggiolo e	
	28	

del Dott. Monzù, limitatamente alle contestazioni relative all'anno 2017, per assenza dell'elemento oggettivo.

9.6 La terza eccezione è fondata in quanto sarebbe contrario a diritto e a equità condannare i convenuti ritenuti colpevoli al pagamento di somme che effettivamente non sarebbero mai state riscosse essendo fatto del tutto notorio e non bisognosa di alcuna prova l'inevitabile discrasia tra somme accertate e somme riscosse.

Pertanto, si può condividere l'assunto per cui l'ammontare complessivo deve essere limitato alle somme effettivamente riscuotibili di esercizio in esercizio.

Un dato affidabile, utilizzabile nella circostanza, è la percentuale di riscuotibilità generale dei vari tributi allegata nei suoi documenti difensivi dal Rag. Canessa, ancorché limitata, per i soli esercizi 2013 – 2014, all'IMU.

Viceversa, non essendo stati prodotti da nessuno dei convenuti le percentuali di riscuotibilità dei tributi TARI e TASI negli anni sopraindicati e non potendo il giudice supplire a carenze probatorie della parte interessata, secondo l'insegnamento costante del Giudice di legittimità (Cass. 10 gennaio 2005, n. 287; Id., 3 marzo 2006, n. 4703; Id., 8 marzo 2007, n. 5337; nella giurisprudenza di merito, App. Roma 14 ottobre 1992) occorre prendere in considerazione l'intera somma non accertata per il computo finale di quanto dovuto.

Ai fini del rispetto del contraddittorio, il Collegio ha chie-

sto all'Ufficio requirente se concordasse o meno con le percentuali indicate dalla difesa, non ricevendo risposta sul punto se non in termini di un generico richiamo all'atto di citazione.

Da qui l'attendibilità dei dati esposti.

Ebbene, la percentuale della riscossione rispetto agli accertamenti risulta essere stata la seguente:

2013 → IMU → 82%

2014 → IMU → 83%

2015 → TOTALE → 89%

2016 → TOTALE → 55%

2017 → TOTALE → 65%

Ma vi è di più.

Sempre il Canessa ha individuato un errore metodologico fatto dalla Guardia di Finanza la quale, relativamente ad alcuni immobili, avrebbe erroneamente applicato la tariffa TARI – più elevata - prevista per attività commerciali (ristoranti e negozi di abbigliamento) laddove si trattava di immobili ad uso abitativo; ciò ha comportato che siano stati presi in considerazione importi ben più alti di quelli in realtà dovuti dal contribuente.

Anche relativamente a tale eccezione il Collegio ha permesso alla Procura erariale di controdedurre, ma anche su questo aspetto non vi è stata risposta se non nei termini sopra descritti.

Da qui l'accoglimento di tale eccezione con conseguente rideterminazione dei tributi TARI dovuti come segue:

	- 2014 →	€ 11.176,34
	- 2015 →	€ 9.429,87
	- 2016 →	€ 8.985,99
	- 2017 →	€ 9.542,78
	da cui:	
	- 2014 – 2016 →	€ 29.592,20
	9.7 Per quanto attiene all’elemento soggettivo, oc-	
	corre rilevare preliminarmente che, trattandosi di vicende verifi-	
	catesi negli anni 2013 – 2017 trova applicazione, per pacifica	
	giurisprudenza di questa Sezione (<i>ex plurimis</i> , C.d.C. Sez. giur.	
	Liguria 21 ottobre 2020, n. 83), confortata da quella di appello	
	(C.d.C. Sez. App. I, 2 settembre 2020, n. 234; Id., 8 aprile 2022,	
	n. 222; Id., 31.08.2023, n. 339; Sez. App. II, 18 giugno 2025, n.	
	137), l’art. 18 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (c.d. “ <i>Statuto degli</i>	
	<i>impiegati civili dello Stato</i> ”) secondo cui il dolo è costituito dalla	
	consapevole violazione degli obblighi di servizio.	
	Sul punto non vi è dubbio che il Magliolo avesse piena	
	consapevolezza e volontà di gestire il servizio affidatogli in ma-	
	niera del tutto inefficiente, non facendo nulla per migliorarla,	
	così come il Monzù fosse del tutto consapevole di non effettuare	
	i controlli e il coordinamento spettantegli in virtù della propria	
	posizione all’interno dell’Ente, stante la volontà di svolgere la sua	
	attività in quattro Comuni diversi (di cui uno gravoso come Ra-	
	pallo e uno – quello di Lavagna - che finirà in dissesto qualche	
	anno dopo proprio per totale carenza di controlli sulla riscos-	
	31	

	sione tributaria, sul fondo rischi contenzioso, sulla mancata se-	
	parazione nel fondo di cassa delle somme aventi destinazione	
	vincolata, nonché debiti fuori bilancio da riconoscere nella mi-	
	sura complessiva di 2.057.273,04).	
	Peraltro, non appare inutile scrutinare tale aspetto sotto	
	il profilo penalistico, come chiesto dalle difese.	
	Ebbene, su questo profilo, la documentazione prodotta	
	dall'Ufficio requirente desta notevoli perplessità sulla capacità	
	patrimoniale del Rag. Maggiolo, parte negoziale (in qualità, di	
	volta in volta, di acquirente o di alienante) tra il 1984 e il 2023,	
	di <u>quindici contratti di compravendita</u> , tra cui l'alienazione di un	
	complesso immobiliare, in comproprietà con la moglie, per la	
	somma di € 1.535.000,00 , soprattutto se comparato con lo sti-	
	pendio di un dipendente comunale.	
	Dalla medesima risulta, inoltre, il mancato pagamento di	
	imposte locali, da parte del Maggiolo e della moglie, nel periodo	
	2014 – 2019, per un ammontare complessivo di € 18.480,00 ,	
	cui è seguito per entrambi il ravvedimento operoso negli anni	
	2020 – 2021 (non a caso, come ha acutamente osservato il Pub-	
	blico Ministero di udienza nella sua requisitoria, in un momento	
	successivo a quello in cui la Società Maggioli Tributi aveva as-	
	sunto la gestione del servizio di riscossione e di recupero	
	dell'evasione).	
	Sono due aspetti su cui l'esposto anonimo è stato molto	
	preciso e puntuale e che corroborano la prova della sussistenza	

non di semplici gravi leggerezze o di totale disinteresse per il buon andamento del Comune ma di qualcosa di più profondo, non di competenza di questo Giudice ma che, sicuramente, offre indici presuntivi concordanti per ritenere sussistente l'intenzionalità della condotta posta in essere.

Viceversa, appare rilevante, ai fini della prova dell'elemento soggettivo doloso in capo al Monzù l'aspetto di totale disinteresse dimostrato dal medesimo al buon andamento dell'amministrazione comunale anche a fronte delle espresse richieste del Sindaco del Comune di verificare la bontà dell'attività di riscossione, a costo di arrecare danno al Comune.

Sul punto, il Collegio ritiene di concordare con la lettura offerta dalla Suprema Corte di Cassazione che, superando la eccessivamente restrittiva lettura offerta dalle Sezioni unite penali nella nota sentenza *Thyssenkrupp*, afferma che «*in tema di dolo eventuale l'utilizzo della regola di esperienza del "normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio", comportando il ricorso ad una presunzione ... comporta che l'indagine sul dolo si risolva in definitiva nell'indagine **sulla mera rappresentazione pretermettendo la verifica sulla componente volitiva del dolo, e quindi sul se l'agente, che quell'evento aveva tutti gli elementi di giudizio per potere prevedere, quell'evento lo abbia anche effettivamente voluto pur nella forma minima dell'accettazione dell'evento***» (Cass. pen. Sez. I, 1° luglio 2022, n. 34032 in *Riv.it. dir. proc. pen.* 2023, 1090 ss.; nello stesso senso, già Cass. pen.

Sez. V 9 gennaio 2020, n. 11946).

Tale lettura è stata ripresa dalla migliore giurisprudenza contabile che ha espressamente precisato che le consegue dannose della propria condotta, nel dolo erariale «*costituiscono un evento **accessorio e collaterale non oggetto di volizione diretta e immediata** da parte del soggetto agente, che, ciononostante, si autodetermina ugualmente nella propria condotta*» (C.d.C. Sez. App. Sicilia 22 novembre 2023, n. 62).

Pertanto, gli apporti causali del Rag. Maggiolo e del Dott. Monzù si sono concretati in due condotte diverse con due doli diversi, ma convergenti nel medesimo evento finale.

Dolo intenzionale nel primo caso, dolo eventuale nel secondo.

10. Viceversa, l'azione erariale proposta nei confronti del Rag. Mauro Canessa e del Dott. Francesco Olivari deve essere rigettata per carenza dell'elemento oggettivo.

11. Il Rag. Canessa, nominato Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi con il Decreto Sindacale 28 febbraio 2019, n. 12, si rese conto dopo breve tempo della situazione in cui versava l'Ufficio, avendo rinvenuto un arretrato di avvisi di accertamento non affrontabile con le dotazioni e gli strumenti a disposizione; dopo richieste, non andate a buon fine, di coprire la carenza di personale ed un confronto durato circa un anno, sostenuto anche dal nuovo Segretario Comunale, riuscì a convincere il Sindaco ad esternalizzare, almeno parzialmente il ser-

	vizio di riscossione, con particolare riferimento all’aggiorna-	
	mento della banche dati IMU e TARI, mai effettuato in prece-	
	denza e al supporto dello scarso personale nel disbrigo delle pra-	
	tiche ammnistrative.	
	La situazione di difficoltà e di gravosità dell’arretrato era	
	tale che la società affidataria si vide costretta a destinare sei per-	
	sone solo per questi compiti.	
	Peraltro, nell’anno 2020 il Canessa dovette stare assente	
	dall’Ufficio per un mese essendo stato colpito da infezione <i>COVID</i>	
	– 19, a causa del quale due dipendenti usufruirono contempo-	
	raneamente di periodi di astensione lavorativa in quanto lavora-	
	trici “fragili”: in pratica, nella seconda metà del 2020 l’intera at-	
	tività era stata gestita dal Canessa, dall’unico dipendente in sa-	
	lute e, soprattutto, dalle risorse lavorative poste a disposizione	
	da <i>Maggioli Tributi S.p.A.</i> il cui intervento migliorò non poco la	
	situazione con la triplicazione degli avvisi di accertamento e dei	
	relativi incassi, oltre alla scoperta di varie dichiarazioni fittizie di	
	coniugi vantanti diversa residenza al fine di evadere l’IMU.	
	La correttezza del suo operato ha poi trovato conferma	
	nelle successive scelte della Dott.ssa Bacigalupo, succeduta a lui	
	nella responsabilità dell’ufficio, che ha confermato, rendendola	
	definitiva, l’esternalizzazione del servizio alla precedente affida-	
	taria.	
	Peraltro, la stessa Bacigalupo ha dichiarato alla Guardia	
	di Finanza che l’unico settore che aveva trovato abbastanza in	

ordine riguardava la TARI – curata proprio dal Canessa - «*in quanto venivano per tempo inviati i solleciti di pagamento*».

In conclusione, si ritiene che nessun rilievo sia da formularsi nei confronti del convenuto.

12. Le stesse considerazioni, anche se solo in parte, possono farsi per il Sindaco Olivari cui è stata contestata una condotta omissiva per violazione dei principi e delle norme di organizzazione e di amministrazione.

In realtà, concretamente, non si rinvencono profili di responsabilità specifica nei confronti di un Sindaco cui non è stata mai rappresentata alcuna criticità per tutto il periodo della gestione Maggiolo – Monzù, con il beneplacito degli assenti organi di revisione e nuclei di valutazione; al contrario, sia lui che gli assessori, in più occasioni avevano sollecitato un incremento dell'attività di riscossione, al fine di migliorare i saldi di bilancio e avere la possibilità di spese per investimento ma il Maggiolo aveva sempre risposto che l'attività era “satura” e il Monzù aveva sempre negato la presenza di qualsivoglia criticità nell'Ufficio tributi. Fu soltanto con la loro sostituzione che gli fu rappresentata la reale situazione relativamente alla quale, seppure solo dopo insistenze e a distanza di mesi dalle prime richieste, intervenne esternalizzando il servizio dando una svolta positiva.

La Procura erariale ha contestato nei suoi confronti l'omesso esercizio dei poteri d'impulso o sostitutivi rispetto ai funzionari rimasti inerti, previsti dall'art. 50 TUEL.

	Non si concorda con tale ricostruzione.	
	L'art. 107 TUEL, infatti, prevede una riserva di compe-	
	tenza dirigenziale per tutto ciò che attiene alla direzione degli	
	Uffici, alla gestione finanziaria e agli atti di amministrazione e	
	gestione del personale, essendo responsabili « in via esclusiva »	
	dell'efficienza e dei risultati della gestione, spettando a Sindaco	
	e ad Assessori la sola funzione di indirizzo e di controllo politico.	
	L'art. 50 TUEL, richiamato dal P.M., entra in gioco solo	
	in caso di riscontrate omissioni o inerzie che giustifichino inizia-	
	tive officiose dovute ad evitare peggioramenti della situazione fi-	
	nanziaria.	
	Ma non è questo il caso in questione perché dagli atti di	
	causa non emerge alcuna consapevolezza preventiva dell'Olivari	
	della situazione che si stava progressivamente deteriorando.	
	Al contrario un suo intervento sarebbe potuto apparire	
	come un'indebita intromissione (aspetto peraltro non del tutto	
	infrequente negli enti locali di piccole – medie dimensioni)	
	nell'operato dei competenti organi amministrativi.	
	Di qui il rigetto della domanda proposta nei suoi con-	
	fronti.	
	13. Occorre ora procedere all'esatta quantifica-	
	zione del danno subito dal Comune di Camogli alla luce dell'ac-	
	coglimento parziale delle eccezioni difensive sopra trattate.	
	13.1 In primo luogo, occorre ricordare come l'am-	
	montare complessivo delle entrate TARI non riscosse negli eser-	
	37	

	cizi 2014 – 2016 e imputabili a Maggiolo e Monzù è di €	
	29.592,20 e non di € 61.617,52.	
	13.2 In secondo luogo, al totale complessivo delle	
	mancate entrate non riscosse occorre applicare il relativo coeffi-	
	ciente di riscossione per cui:	
	a) applicando la percentuale di riscossione dell'82% all'impo-	
	sta IMU del 2013 (€ 153.507,62) la somma è di €	
	125.876,25;	
	b) applicando la percentuale di riscossione dell'83% all'impo-	
	sta IMU del 2014 (€ 144.614,57) la somma è di €	
	120.030,09;	
	c) in assenza di percentuali di riscossione dell'imposta TASI	
	2014, il cui onere era in capo alle difese ai sensi dell'art.	
	2697 c.c. la somma è quella integrale di € 26.245,08;	
	d) in assenza di percentuali di riscossione dell'imposta TARI	
	2014, il cui onere era in capo alle difese ai sensi dell'art.	
	2697 c.c. la somma è quella integrale, rideterminata, di €	
	11.176,34;	
	e) applicando la percentuale di riscossione dell'89% all'am-	
	montare complessivo delle imposte locali IMU, TASI e TARI	
	del 2015 (€ 132.523,54) la somma è di € 117.945,95;	
	f) applicando la percentuale di riscossione del 55% all'am-	
	montare complessivo delle imposte locali IMU, TASI e TARI	
	del 2016 (€ 32.363,38) la somma è di € 17.799,86.	
	14. Pertanto, deve essere addebitata la piena re-	

	sponsabilità, a titolo doloso, del Rag. Maggiolo e del Dott. Monzù	
	per il danno complessivo subito dal Comune di Camogli, limita-	
	tamente agli anni 2013 – 2016, equivalente alla somma di €	
	419.073,57.	
	Trattandosi di responsabilità dolosa, pur se con diverso	
	titolo di dolo, può essere accolta la richiesta attorea di una con-	
	danna solidale ai sensi dell’art. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20,	
	Ai soli fini del riparto interno delle quote, ferma restando	
	la responsabilità solidale esterna nei confronti del Comune di	
	Camogli, la ben differente intensità di dolo che ha caratterizzato	
	le rispettive condotte, induce a ritenere equa l’imputazione del	
	70% della somma a carico del Rag. Maggiolo e del 30% a carico	
	del Dott. Monzù.	
	15. La quantificazione complessiva del danno ri-	
	sarcibile, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione –	
	SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 – più volte recepito da questa	
	Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre	
	2024, n. 98; Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025,	
	n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23	
	aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025,	
	n. 61; Id., 7 novembre 2025, n. 80), deve ricomprendere sia l’e-	
	quivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione moneta-	
	ria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia	
	l’equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo con-	
	trovalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto	
	39	

e la liquidazione.

Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.

La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno dal 31 dicembre 2021, giorno in cui si sono prescritti i tributi erariali locali relativi all'esercizio 2016, ultimo esercizio considerato, fino alla data di deposito della presente sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, a decorrere da quest'ultima data fino a quella di effettivo pagamento della somma dovuta.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

16. Con riferimento alla quantificazione del rimborso delle spese processuali, previsto dall'art. 31 c.g.c., il Collegio prende atto del recente orientamento della Suprema Corte di cassazione (Cass. 6 giugno 2022 n. 18046; Cass., SS.UU., 5

dicembre 2024 n. 31137) che ha affermato il diritto soggettivo, ai sensi degli artt. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639 e 10-bis della l gge2 dicembre 2005, n. 248, al ristoro integrale degli onorari e diritti difensivi anticipati o ancora da liquidarsi, con successiva azione dinanzi al giudice ordinario per l'eccedenza, qualora la somma indicata dal giudice contabile nella sentenza di rigetto della domanda non corrisponda a quella della parcella. Poiché il verificarsi di tale evenienza comporta un duplice danno sia al convenuto la cui responsabilità è stata completamente esclusa nel merito, il quale si troverebbe ad instaurare un successivo giudizio con i relativi tempi processuali per vedere attuato un diritto soggettivo già riconosciuto in un provvedimento giurisdizionale, sia per il sistema giustizia in senso lato in quanto verrebbero spese risorse di personale e di tempo, altrimenti destinate allo smaltimento dell'arretrato, per lo svolgimento di un ulteriore giudizio dall'esito a questo punto scontato, il Collegio ritiene doveroso, a questo punto, commisurare la liquidazione a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), del tutto inderogabile secondo l'insegnamento di Cass. 21 agosto 2023 n. 24882 (in questo senso, già C.d.C. Sez. giur. Liguria, 27 settembre 2024 n. 86; id. 24 gennaio 2025 n. 8; Id. 13 agosto 2025, n. 63)).

Pertanto, le spese processuali da rimborsarsi vanno quantificate nella misura complessiva di **€ 4.500,00** in favore del Rag. Mauro Canessa e di **€ 7.000,00** in favore del Dott. Francesco Olivari.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,

C O N D A N N A

MAGGIOLO MARIO e MONZU' ETTORE al pagamento in solido, in favore del Comune di Camogli, della somma di **€ € 419.073,57** (quattrocentodiciannovemilasettantatrè/57), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 dicembre 2021, fino alla data del deposito della presente sentenza, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza, e agli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

R I G E T T A

La domanda giudiziale proposta nei confronti di **CANESSA MAURO e OLIVARI FRANCESCO**

L I Q U I D A

a carico dell'Amministrazione di competenza l'ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa di **CANESSA MAURO**, nella misura complessiva e totale di **€ 4.500,00, già compren-**

sive di spese forfettarie I.V.A. e C.P.A.

LIQUIDA

a carico dell'Amministrazione di competenza l'ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa di **OLIVARI FRANCESCO**, nella misura complessiva e totale di **€ 7.000,00**, già comprensive di spese forfettarie I.V.A. e C.P.A.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura dell'Ufficio di Segreteria con nota a margine, ex art. 31, 5° comma c.g.c.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 maggio

2026

Il Presidente estensore

(Alessandro Benigni)

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 1299,84 (euro Milleduecentonovantanove/84).
Genova, 14 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria
Elena Asta
(f.to digitalmente)